

N. R.G /2017

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dr. Maria Cristina Contini Presidente relatore
dr. Olindo Canali Giudice
dr. Patrizia Ingrassi Giudice
ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.
da

l. _____, CUI 05100GI
elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora, n.42 presso lo studio dell'avv. Stefania
SANTILLI che lo rappresenta e difende per delega in atti;

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.



In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 31 ottobre 2017, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, l'...

... ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 2 agosto 2017 e notificato il 3 ottobre 2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha depositato la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Il Giudice, ritenuto non necessario procedere a nuova audizione del richiedente, alla scadenza dei termini di cui all'art. 35 bis commi 6, 7 e 12 ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 17 gennaio 2018.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

La parte ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'intero d.l. 17.2.2017 nr. 13 - e della conseguente legge di conversione - per asserita violazione dell'art. 77 e 111 Cost (nei limiti previsti dall'art. 15 l. 400/1988) in quanto '...sprovvisto dei requisiti costituzionali e legislativi di necessità ed urgenza, poiché contiene norme di non immediata applicazione, dall'altro norme del tutto eterogenee.

Ritiene il Collegio che la questione, così sollevata, sia manifestamente infondata.

Osserva il tribunale come, in linea di principio, sia ammissibile la verifica della tenuta costituzionale della scelta del legislatore di emettere disposizioni di legge con la speciale procedura della decretazione d'urgenza.

Infatti come affermato dalla sentenza 29/1995 della Corte Costituzionale, il difetto dei requisiti del 'caso straordinario di necessità ed urgenza' si traduce in un vizio in procedendo idoneo a travolgere, una volta intervenuta, la stessa legge di conversione (principio ribadito da Corte Cost. 341/2003)

La Corte Costituzionale ha tuttavia ulteriormente statuito che, per essere scrutinato, tale difetto 'debba risultare evidente' tanto che la declaratoria di incostituzionalità della decretazione di urgenza è intervenuta 'soltanto una volta in presenza dello specifico



fenomeno, divenuto cronico, della reiterazione dei decreti-legge non convertiti (sentenza 360 del 1996'), (Cfr. Corte Cost 171\2007),

Nessun rilievo in termini di legittimità costituzionale può quindi essere effettuato qualora non si sia in presenza di una 'evidente carenza' dei presupposti di 'necessità ed urgenza' (cfr. sentenza 196\2004 - che richiama le sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004).

Ritiene il Tribunale che tale evidente carenza non possa essere affermata in relazione alle materie affrontate dal decreto n.13/2017.

Invero, l'istituzione di sezioni specializzate, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, risponde all'esigenza di assicurare una maggiore celerità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione, a fronte del significativo aumento delle richieste di protezione internazionale registratosi negli anni 2013-2016 in conseguenza dell'eccezionale afflusso di migranti.

Il vertiginoso aumento, negli ultimi anni, sia delle domande di protezione internazionale, sia l'impugnazione dei dinieghi davanti ai Tribunali è un dato notorio che il difensore non confuta in alcun modo.

Lo stesso preambolo alla legge di conversione richiama '...la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività', in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali'

Tuttavia ad avviso del difensore sarebbe incompatibile con la decretazione d'urgenza l'esistenza, nel decreto di cui si discute, di disposizioni non immediatamente applicabili, la cui entrata in vigore è stata espressamente differita dal legislatore al 180° giorno giorno successivo all'entrata in vigore dalla legge di conversione.

L'esistenza di disposizioni a efficacia differita non è tuttavia di per sé incompatibile con la procedura della decretazione d'urgenza, come statuito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 178\2004 nella quale decidendo su una pregiudiziale relativa ad una norma, contenuta nella legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, che disponeva il differimento della efficacia di alcune norme fino alla emanazione di una specifica disciplina) così statuiva:

Nella giurisprudenza costituzionale è stato ripetutamente affermato che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza può essere esercitato solo in presenza di una situazione di "evidente mancanza" dei requisiti stessi (cfr. da ultimo le sentenze n. 6 del 2004, n. 341 del 2003, n. 16 del 2002). Tale non può certo essere considerata la situazione in esame, giacché la disciplina transitoria, introdotta dai decreti-legge censurati, si è resa necessaria per il fatto che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori. Dalla carenza di tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche dalla relazione del Governo ai rispettivi disegni di legge di conversione, nonché, più in generale, dal relativo dibattito parlamentare, derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere.

Il decreto di cui si discute ha istituito le sezioni specializzate competenti all'esame delle impugnazioni dei dinieghi delle domande di protezione.

L'avvio di tali sezioni non poteva avvenire se non attraverso una ulteriore produzione normativa secondaria (circolari del C.S.M.) che delineasse, ad organico invariato dei vari uffici interessati, i profili organizzativi e funzionali delle nuove sezioni alle quali il D.L. 13\17



e la legge 46\17 devolvevano la competenza (anche collegiale) in materia di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'unione europea;

In data 1 Giugno 2017 (e quindi in data successiva all'adozione del decreto) il C.S.M. delineava la struttura e le modalità operative delle sezioni specializzate.

Ritiene inoltre la difesa che sia sintomo di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 77 e 111 Costituzione l'adozione, con la procedura della decretazione d'urgenza, di disposizioni tra loro non omogenee.

Osserva il Collegio che, a prescindere dalla stessa correttezza del rilievo così formulato (dato che il presupposto della decretazione d'urgenza deve risiedere, appunto, nella necessità di provvedere in tempi ristretti e che non per questo le norme adottate debbano necessariamente avere il medesimo oggetto) il decreto della cui legittimità si dubita contiene disposizioni omogenee in termini tematici, dato che oltre alle disposizioni in materia di protezione internazionale, sono state individuate le altre competenze della Sezione specializzata, tutte relative al diritto degli stranieri (comunitari e non) a permanere sul territorio nazionale, ovvero allo status di cittadini o apolidi.

Infine solleva la difesa un dubbio di legittimità costituzionale relativo alla adozione, con l'art. 35 bis L. 25\08 come modificata dal D.L. 13\17 e dalla legge di conversione 46\17, di un 'modello processuale' – destinato a risolvere i conflitti 'attinenti diritti soggettivi e fondamentali della persona' – calibrato sul rito camerale ex art. 737 c.p.p., ritenuto in 'palese violazione del diritto di difesa' con ulteriore violazione della 'regola del giusto processo garantita dall'art. 111 prima comma della Cost.' e ciò sia in riferimento ad una violazione di diritto al contraddittorio, a causa della previsione di un'udienza davanti al Giudice solo in via meramente eventuale, sia alla previsione di un unico grado di giudizio nel merito (contro le decisioni emesse dal Tribunale in sede di impugnazione dei dinieghi della C.T. non è più previsto il grado di appello, ma il ricorso diretto in Cassazione).

Anche questi dubbi di legittimità costituzionale devono ritenersi manifestamente infondati. Osserva il Tribunale come proprio la giurisprudenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente appaia dirimente sul punto. La Sentenza 103\1985 – richiamando precedenti e conformi arresti della Corte – segnala come 'la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse non è, per se, suscettiva di frustrare il diritto di difesa in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modalità dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti' e 'purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione,'.

Il rito camerale "speciale" introdotto dall'art. 35 bis d.l. n.13/2017 rispetta il diritto al contraddittorio scritto, essendo previsto un diritto di replica alla difesa successivo alla scadenza dei termini assegnati al Ministero per le sue difese e alla C.T. per il deposito degli atti della prima fase del procedimento, oltre all'assenza di preclusioni sia nella produzione di nuovi documenti, sia di nuove questioni di fatto non affrontate dalla C.T. nella prima fase.

Invero, in altra pronuncia (190 \2013) la Corte, scrutinando la tenuta costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia espropriazione per pubblica utilità) che prevedeva che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 fossero introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile, risultante dagli artt. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile, richiamando una precedente sentenza (10\2013) ribadiva come «nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza»; osservava, ancora, la Corte come '...nella medesima pronuncia – 10\2013 ndr - la Corte ha rilevato che la decisione richiesta avrebbe «natura creativa e non sarebbe costituzionalmente obbligata, versandosi in materia nella quale



sussiste la discrezionalità del legislatore», richiamando il principio per cui «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo», ribadendo «la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi».

La stessa sentenza 190\2013, escludeva la non compatibilità con la Costituzione di un modello processuale che non prevedesse il doppio grado di merito posto che «... la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale, sicché non appare fondato il dubbio prospettato dalle odierne ordinanze relativo ad una compressione del diritto di difesa conseguente al fatto che la pronuncia emessa in primo grado dalla Corte d'appello può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione (ordinanza n. 107 del 2007). – sul punto cfr. inoltre Corte Cost. sentenza 395\1988 sia pure con riferimento all'unico grado di merito nel giudizio amministrativo).

Osserva per completezza il tribunale come la previsione di un doppio grado di giudizio di merito, nel giudizio di protezione internazionale non sia previsto neppure dalla direttiva "procedure" che, tra i requisiti del rimedio effettivo, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea non prevede la necessità di un doppio grado giurisdizionale di merito:

così l'art. 46 comma 3 direttiva Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013

"Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado".

Il ricorso deve quindi essere esaminato nel merito, senza rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Il ricorrente, privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Nigeria) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 9 maggio 2015 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Enugu, di appartenere al gruppo etnico Igbo e di essere di religione cristiana.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori, da una sorella.

I genitori erano commercianti di abbigliamento ed entrambi erano morti.

Era andato a scuola frequentando, senza concludere il relativo ciclo, fino alle superiori.

A 19 anni aveva smesso di studiare.

Non era sposato e non aveva figli.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato di avere fatto parte, il 25 febbraio 2009, di un gruppo di *"quattro persone"* che si era messo a capo delle proteste contro il governo nigeriano: *"volevamo liberare il Biafra perché non siamo della Nigeria"*.

Durante la manifestazione c'erano stati *"problemi con la milizia e la polizia dello Stato"* c'erano state sparatorie ed erano morte delle persone.

A seguito degli arresti e delle torture alle quali i manifestanti erano stati sottoposti erano stati fatti i nomi dei *"leader"* della manifestazione, tra cui il ricorrente: *"per questo sono stato coinvolto perché hanno fatto il mio nome sono stato dichiarato ricercato e ho lasciato il Paese, Son stato accusato di omicidio perché ci sono stati morti e feriti"*.

Aveva quindi cercato rifugio presso un amico a Kaduna dove era rimasto per oltre tre anni, uscendo molto di rado e solo con lo scopo di lasciare il Paese.

Richiesto di indicare le ragioni per le quali avesse deciso di abbandonare questa sistemazione ha dichiarato: *"perché circa nel 2013/2014 il MASSOB e IPOB sono diventati*



molto potenti, il terrore della Nigeria, anche nel mondo. Questo mi ha impaurito tanto e sono uscito dal paese”.

Ha poi spiegato i suoi tentativi di ottenere un passaporto regolare e un *“visto italiano”*: *“ma hanno detto che non ero qualificato perché danno il visto alle persone che vanno e poi tornano”*, si si era affidato a una persona che al suo posto aveva svolto le pratiche per il rilascio del passaporto.

Su domanda della C.T. ha descritto in che modo la manifestazione era stata organizzata e ha dichiarato di essere stato *“coinvolto con queste persone perché pensavano che io potessi contribuire”*.

Ha infine fornito estratti di giornale attestanti la sua condizione di ricercato nel periodo successivo alla manifestazione.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di leader locale del movimento MASSOB, appartenente al gruppo etnico Igbo, ricercato in Nigeria per avere organizzato, nel 2009, una manifestazione antigovernativa durante la quale c'erano stati disordini ed erano morte alcune persone.

La difesa ha chiesto, sempre in via preliminare, la fissazione di udienza per una nuova audizione dell'interessato, non essendo disponibile la videoregistrazione e quindi con es

presso richiamo alo'art.6 commi 10 e 11 del decreto legislativo n.13/2017.

Si deve tuttavia osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del ricorrente, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi, sicché ritiene il Collegio di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*

Ritiene inoltre il Tribunale non dirimente il fatto che non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio.

Infatti l'art. 35 bis prevede, in generale, che le impugnazioni contro i dinieghi della C.T. si svolgano secondo il rito camerale *“speciale”* delineato dalla norma che prevede che il Tribunale, una volta decorsi i termini assegnati alle parti per le loro controdeduzioni (v. art. 35 bis comma 6) *“entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso”* decide la causa *“sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione”*, con trattazione prevista come regola generale dal comma 9 *“in camera di consiglio”* ossia senza fissazione di udienza.

Secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza prima citata, presupposto della decidibilità della controversia in materia di protezione internazionale è la completezza delle informazioni rese dal ricorrente, così come degli elementi di riscontro che il giudice deve d'ufficio reperire, in ossequio al principio di cooperazione e al preciso scopo di assicurare al ricorrente un rimedio effettivo, come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

I commi 10 e 11 dell'art. 35 bis, devono essere dunque interpretati alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Tali disposizioni indicano quali casi il Tribunale debba trattare la causa con fissazione di un'udienza, esemplificando le ipotesi nelle quali il giudice non possa esercitare il principio di cooperazione se non attraverso un contraddittorio non puramente cartolare (quale previsto in generale dall'art. 35 bis comma 13).

Si tratta di ipotesi caratterizzate dalla necessità, esplicitata al comma 10 di chiedere chiarimenti alle parti, ovvero procedere ad attività istruttorie (come la consulenza tecnica d'ufficio o l'assunzione di mezzi di prova).



Il comma 11 *"l'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi ..."* tra le quali è prevista la non disponibilità della videoregistrazione, si pone quindi non in alternativa, ma in continuità rispetto al dettato del comma 10, elencando ulteriori casi nei quali è altamente probabile la necessità di richiedere chiarimenti alle parti.

In particolare l'ipotesi della non disponibilità della videoregistrazione va letta, anzitutto, nel contesto di un sistema normativo (quale è quello delineato dal d.l. n.13/2017) nel quale la regola dovrebbe essere la disponibilità della videoregistrazione del colloquio personale accompagnata da una trascrizione effettuata con "sistemi automatici di riconoscimento vocale", come analiticamente disposto dall'art. 35 bis comma 14.

E' noto che i mezzi tecnici indicati dal comma 18 dell'art. 35 bis non sono ancora disponibili per le C.T. (e quindi per i tribunali) che continuano ad operare secondo il sistema precedente, ossia redigendo un verbale cartaceo in lingua italiana del colloquio personale.

La stessa videoregistrazione, anche quando i sistemi saranno disponibili, non è di per sé obbligatoria, dato che, ai sensi del comma 6 bis è previsto che "in sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione" e su tale istanza decide la C.T..

Coerentemente, quindi, l'art. 35 bis comma 11 contiene indicazioni sul riflesso che la mancanza della videoregistrazione, pur prevista per legge, può avere nello svolgimento del procedimento in fase giurisdizionale.

Si deve inoltre considerare che è ben possibile che la video registrazione, pur regolarmente effettuata, non sia poi effettivamente disponibile per ragioni tecniche (ad esempio perché danneggiata) e in tal caso sia il giudice sia la difesa, difettando l'elemento di confronto costituito dalla comparazione tra videoregistrazione e correlativo verbale, possono avere la necessità di chiedere chiarimenti all'interessato e ove necessario rinnovare l'audizione (ad esempio in caso di contrasto tra il contenuto del verbale e il contenuto del provvedimento di rigetto della C.T. che non potrebbe essere risolto ricorrendo al confronto con la videoregistrazione).

Tali indicazioni, tuttavia, oltre a non essere immediatamente applicabili al caso in cui attualmente si trovano ad operare le commissioni territoriali (che ancora non dispongono dei mezzi di videoregistrazione) sono inoltre evidentemente prive di automatismo, posto che la regola fondamentale che deve guidare il giudice nella scelta se fissare o meno udienza è data, come indicato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza e come previsto in via generale dall'art. 35 bis comma 10, dalla necessità di acquisire ulteriori elementi necessari per la decisione in ossequio al dovere di cooperazione.

Tale necessità, mancando la videoregistrazione (perché non ancora attuati i sistemi di cui all'art. 35 bis comma 18) va allora valutata verificando la completezza del verbale (possibile anche quando la videoregistrazione ci sia stata, come chiaramente espresso dal comma 10 lettera a) dell'art. 35 bis) e anche alla luce della allegazione di fatti o documenti nuovi da parte della difesa, non indagati o esaminati dalla C.T. e che appaiano dirimenti ai fini della decisione.

In conclusione, ad avviso del Collegio, non si può trarre, dal disposto dell'art. 35 bis commi 10 e 11 alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione e necessità indefettibile di fissazione di udienza e tantomeno di rinnovo dell'audizione.

Nel presente caso, in particolare, tale necessità non sussiste in quanto sono state compiutamente indagate dalla C.T. le ragioni che hanno spinto il ricorrente a lasciare il Paese.

La difesa, da parte sua, ha ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazione di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell'audizione che possano essere colmate in sede di nuovo colloquio o più in generale nel corso di un'udienza davanti al giudice.



Sulla credibilità si osserva quanto segue.

Come ribadito dalla Suprema Corte, *"la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)"* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

La vicenda personale che avrebbe indotto il ricorrente a espatriare nel 2013/2014 e che ancora adesso gli impedirebbe di fare rientro in sicurezza nel Paese di origine presenta notevoli inconsistenze intrinseche ed è anche in contrasto con le pertinenti informazioni sul paese di origine con particolare riferimento al movimento del MASSOB di cui il sig. [redacted] si è dichiarato leader locale.

Non ci sono invece ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino Nigeriano e provenga dalla zona di Enugu.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Si deve dare atto che la difesa ha formulato istanza di prova orale per testi sui capi da 1 a 16 della narrativa del ricorso senza, tuttavia, indicare i testimoni da assumere.

Non si ritiene, in ogni caso, procedere a nuovo colloquio personale del ricorrente tenuto conto della completezza della prima audizione nel corso della quale sono state tempestivamente e compiutamente sollevate le dovute contestazioni in presenza di ritenute contraddizioni o incongruenze.

A ciò si deve aggiungere che la vicenda personale del ricorrente viene ripresa, nei capi da 1 a 16 del ricorso, negli esatti termini che si ricavano dal contenuto del colloquio.

Non è quindi necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, essendo la causa decidibile allo stato degli atti.

Il sig. [redacted] ha dichiarato di essere stato, nel 2009, un leader e organizzatore di una importante manifestazione *"per la liberazione del Biafra"*.

Era tra i ricercati, accusati di essere responsabili delle violenze poste in essere durante la manifestazione, dato che il suo nome era stato fatto, sotto tortura, da attivisti che erano stati arrestati in quella occasione.

Come emerge dal contenuto del colloquio individuale, il ricorrente non è stato in realtà in grado di raccontare in modo plausibile, ossia con la precisione che è legittimo attendersi da chi rivendica di avere avuto un ruolo apicale quantomeno nell'organizzazione della manifestazione, le modalità con cui avrebbe attivamente operato per organizzare e rendere possibile la manifestazione.



Il ricorrente ha mostrato, inoltre, di avere notizie superficiali oltre che abbastanza confuse in ordine ai movimenti di liberazione del Biafra e ai loro leader che negli ultimi anni hanno svolto attività in con questo scopo, anche con una forte opposizione contro il governo: *"questa manifestazione era per la liberazione del Biafra, nient'altro. Solo per questo ... le persone hanno iniziato e io mi sono unito. Alcuni hanno iniziato e io mi sono unito. Io sono stato coinvolto con queste persone perché pensavano che potessi contribuire ... prima di essere leader qualcuno per forza ti chiama. Noi eravamo un gruppo di persone e vedono se ha senso ciò che fai. Tri nominano come un leader per guidare queste persone ..."*. Si vedano sui movimenti per la liberazione del Biafra i seguenti documenti:

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-October 2016), 10 November 2016, NGA105658.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/5844003b4.html>

Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, activities, relations with other Biafran independence groups, and treatment by authorities (2014-October 2016), 10 November 2016, NGA105658.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/5844003b4.html>

Richiamato dall'intervistatore sull'oggetto specifico della domanda, che era finalizzata a consentire al ricorrente di fornire particolari sulla sua attività di organizzatore della manifestazione ha dato una risposta apparente, avendo dichiarato: *"tutto ha un suo tempo. Abbiamo avuto delle riunioni, alla fine abbiamo stabilito una data e un luogo. Il luogo dove ci siamo riuniti è Eginbuh roundabout ogin. Noi eravamo riuniti lì prima dell'inizio dei problemi"*.

In sostanza non è stato in grado di dire nulla di concreto sulla manifestazione né sulle ragioni per le quali la stessa è degenerata.

Su alcune manifestazioni del MASSOB in epoca prossima a quelle cui avrebbe partecipato il ricorrente si veda:

International Crisis Group (ICG), Nigeria's Biafran Separatist Upsurge, 4 December 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/566530e84.html>

Neppure sono credibili da un punto di vista intrinseco le vicende che sarebbero accadute nei quasi quattro anni successivi ai fatti del 2009, durante i quali il ricorrente si sarebbe sottratto alla cattura, pur essendo – a suo dire – ricercato e nonostante la cosa fosse nota attraverso i giornali.

Infatti si sarebbe recato a Kaduna (che nel periodo 2009 – 2014 è stato un luogo tutt'altro che tranquillo) dove avrebbe vissuto, senza praticamente uscire (infatti non ha saputo dire nulla di questo luogo) ospitato da un amico che disponeva di una casa composta da una sola camera con un bagno.

E' poi non credibile che, in tale situazione, il ricorrente abbia cercato, sia pure per interposta persona ma utilizzando le proprie generalità, di farsi rilasciare sia un passaporto per espatriare, sia un visto per entrare legalmente in Italia.

L'obiezione sollevata sul punto dalla C.T. non è stata superata in quanto il ricorrente si è limitato a rispondere di non avere svolto la pratica di persona, ma di averla affidata, dietro compenso in denaro, a un'altra persona che, comunque, avrebbe pur sempre agito a nome suo, fatto questo pur sempre idoneo a mettere le autorità che lo ricercavano di arrestarlo e processarlo.

Appare inoltre, in generale, poco plausibile che una persona che ricopre un ruolo di un certo rilievo, anche di livello locale, in un movimento politico non riceva alcun aiuto da parte del movimento stesso nel momento in cui si trova nella condizione in cui si sarebbe trovato il ricorrente, né sia in grado di fornirgli le minime informazioni su cosa sta accadendo e se sia iniziato, quantomeno, un processo a suo carico.



Pertanto non si ritiene credibile che il ricorrente abbia lasciato il paese d'origine a causa della sua posizione di leader locale del MASSOB e di eventi accaduti a Enugu nel 2009. Non è dunque individuabile alcun rischio in caso di rimpatrio.

Infatti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il D.lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8.

La vicenda narrata è, in linea di principio, riconducibile alla fattispecie in esame dato che il ricorrente manifesta il timore di essere arrestato con accuse false e strumentali il cui scopo è quello di eliminare dalla scena un appartenente a un movimento di opposizione.

L'impossibilità di riconoscere la protezione richiesta risiede nella non credibilità dei fatti narrati, oltre che del ruolo apicale che il ricorrente ha dichiarato di avere nel MASSOB.

La mera appartenenza al gruppo etnico Igbo non è di per sé causa di persecuzione (e del resto il ricorrente non ha mai riferito di essere stato, nella sua vita, vittima di atti persecutori o discriminatori dovuti alla appartenenza etnica), benché siano soprattutto persone di questa etnia a far parte del MASSOB e degli altri movimenti indipendentisti del Biafra.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :

perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *"rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *"condanna a morte"* o *"l'esecuzione"*, nonché *"la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente"* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *"trattamenti inumani o degradanti"* derivante da una situazione di



violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Il ricorrente esprime il timore di essere perseguito per gli omicidi avvenuti durante le manifestazioni del 2009.

Come in precedenza osservato la vicenda non è intrinsecamente credibile con riferimento al ruolo di leader e organizzatore della manifestazione, posizione che sarebbe proprio la causa dell'incriminazione.

Il timore espresso dal ricorrente non può pertanto dirsi effettivamente fondato.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *"violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo"* avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate presenta/non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata

La nota situazione di instabilità interna della Nigeria dovuta alla notevole e rapida espansione delle azioni terroristiche del gruppo fondamentalista Boko Haram, evidenziata anche dalla difesa, se può senz'altro essere ricondotta alla definizione ampia di conflitto armato come sopra ricordata (dato che si fronteggiano il gruppo armato in questione e le forze armate regolari Nigeriane) non è affatto generalizzata, e non interessa in particolare gli stati del Sud, zona da cui il ricorrente proviene e dove è ragionevole supporre che egli si stabilisca nuovamente in caso di rimpatrio.

Infatti detto conflitto non è esteso a tutto il vasto territorio della federazione nigeriana, interessando invece specificamente la zona nord del Paese fino alla capitale ABUJA, situata a 550 km a nord est di Lagos, considerata la capitale "economica", che



rappresenta l'ultima città del Nord nella quale si registrano violenze di questo tipo e distante dalla zona di provenienza del ricorrente nella quale ha trascorso la sua vita.

Per una ricognizione aggiornata degli Stati della federazione Nigeriana maggiormente colpiti dal terrorismo si veda il documento pubblicato da United States Department of State: "Country Report on Terrorism – Nigeria", pubblicato il 19 giugno 2015.

Per quanto riguarda la zona del Delta, si veda per una ricognizione aggiornata della situazione successiva all'insediamento del Presidente Buhari, comprensiva delle iniziative assunte dal nuovo Governo Federale il documento: "Curbing violence in Nigeria III, Revisiting the Niger Delta", pubblicato da International Crisis Group il 29 settembre 2015.

Appare pertanto chiaro sulla base di notizie di pubblico dominio come la situazione della Nigeria sia estremamente diversificata a seconda delle zone del Paese, che operano in condizioni di separatezza fra di loro ed è pertanto improprio riferire in modo indiscriminato a tutto il territorio nigeriano situazioni che, benché esistenti, interessano zone poste a centinaia di chilometri di distanza tra di loro e che non presentano alcun oggettivo collegamento rispetto alla zona di provenienza dell'interessato nella quale egli dovrebbe, in caso di rimpatrio, trovare nuovamente collocazione.

A conferma di ciò si deve ricordare che UNHCR ha diramato un avviso che sconsiglia agli Stati di rimpatriare i cittadini nigeriani nella (sola) zona nord est del Paese.

Si vedano sull'argomento, tra i molti altri:

UNCHR "briefing notes" del 9 maggio 2014 "Refugees fleeing attacks in North Eastern Nigeria UNCHR watching for new displacement";

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – Update II, October 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57ebb35c4.html>

L'attuale persistente localizzazione delle zone di instabilità è ulteriormente confermata dai seguenti documenti, tutti pubblicati nel 2017:

UN News Service, UN envoy calls on Security Council to further support fight against terrorism in West Africa, Sahel, 17 July 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/596cac544.html>

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Nigeria Situation: UNHCR Regional Update, 01 – 30 June 2017, 30 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/595f60194.html>

Freedom House, Freedom in the World 2017 - Nigeria, 2 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5936a4663.html>

Dal quale si estrae il seguente brano:

The security situation in Nigeria remained challenging in 2016 due to the ongoing insurgency in the northeast by the militant Islamist group Boko Haram; renewed militancy in the Niger Delta; and intersectorian and communal clashes in and around the middle belt. The counterinsurgency offensive of the Multinational Joint Task Force (MNJTF), which included soldiers from Nigeria, Niger, Cameroon, Chad, and Benin, diminished the capacity of Boko Haram to coordinate large-scale attacks. However, humanitarian conditions in the northeast remained grave. At year's end some 1.8 million people had been internally displaced by the conflict, and many more faced food insecurity. In Borno State, some 50,000 people faced starvation conditions.

Militants in the restive Niger Delta, including a new group called the Niger Delta Avengers, launched a series of attacks on oil installations during the year. In August, amnesty payments to militants, which Buhari had halted previously, were resumed in hopes of curbing the attacks. Furthermore, up to September, about 870 people had died in sectarian and communal clashes, including many involving Fulani herdsman in and around the country's middle belt, according to the Council on Foreign Relations.



Reports from domestic and international advocacy groups indicated that government forces, including the military and police, continued to commit gross human rights violations with impunity, including extrajudicial killings, arbitrary mass arrests, illegal detentions, and torture of civilians.

Buhari's administration continued its fight against corruption by expanding reforms to the oil and security sectors. Several high-ranking military and government officials were arrested on corruption-related charges in 2016, while Buhari's government announced in June that authorities had recovered \$9 billion in stolen assets since Buhari took office in 2015.

Non vi sono quindi elementi oggettivi, basati su informazioni pertinenti sul Paese di origine del ricorrente, che legittimino la valutazione di violenza intensa e generalizzata che, secondo la difesa, caratterizzerebbe in modo indistinto tutto il vasto territorio della federazione nigeriana.

Infine non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nel presente caso non sono stati allegati fatti diversi da quelli posti, in generale, a fondamento della domanda di protezione e in precedenza esaminati.

La domanda è stata rigettata per ritenuta insussistenza dei motivi di inclusione (ossia dei requisiti fondamentali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria) e non si può ritenere, non essendovi alcuna allegazione o prova in tal senso, che il ricorrente rientri in una delle categorie del citato art. 19.

SPESE

La mancata costituzione dell'amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese di lite.

Si deve dare atto che la difesa ha documentato di avere inoltrato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Allo stato tuttavia la richiesta di liquidazione del compenso deve essere dichiarata inammissibile, non essendo ancora disponibile la delibera del Consiglio dell'Ordine, atto prodromico alla liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta il ricorso proposto da
(), CUI 0510OGI avverso il provvedimento emesso 2 agosto 2017 e
notificato il 3 ottobre 2017;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018

Il Presidente estensore
Maria Cristina Contini



